



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

Atto Dirigenziale n° 282/2015



SETTORE AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 74/2015

OGGETTO: DITTA GRUPPO GATTI S.P.A. AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA DI SABBIA E GHIAIA IN LOCALITÀ "MACOGNA" DEL COMUNE DI TRAVAGLIATO (BS), NELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO N° G14 DEL PIANO PROVINCIALE CAVE – SETTORE SABBIE E GHIAIE 2005/2015.

IL DIRETTORE DI SETTORE
(dott. Giovannaria Tognazzi)

Richiamati:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 111 del 02.12.2014 di conferimento al sottoscritto dell'incarico di dirigente del Settore Ambiente-Protezione Civile del 02.12.2014 e fino alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia;
- l'articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000, Testo Unico degli Enti Locali;

Vista la richiesta pervenuta in data 23.05.2014, asseverata al protocollo generale n. 66069 del 26.05.2014 dalla ditta Gruppo Gatti S.p.A. con sede a Lograto (BS) in via IV Novembre n. 29 di autorizzazione all'attività estrattiva di sabbia e ghiaia in località Macogna del comune di Travagliato (Bs) ai sensi degli articoli 12-13-14 della legge regionale n. 14 del 08.08.1998;

Atteso che:

- in data 10.06.2014 protocollo generale n. 72682 questa Provincia ha provveduto ad avviare il procedimento amministrativo ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 07.08.1990;
- la pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Travagliato (BS) dell'istanza di che trattasi è stata effettuata dal 12.06.2014 al 27.06.2014, come risulta dal relativo referto;

Visto il progetto, presentato con nota registrata in data 26.05.2014 protocollo generale n. 66069, come modificato ed integrato con successiva documentazione pervenuta agli atti, costituito dai seguenti elaborati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se ad esso non materialmente allegati:

- Elaborato denominato Allegato n. 1.0 "Inquadramento territoriale – Vincoli urbanistici" (registrato al protocollo generale n. 151864 del 11.12.2014);
- Elaborato denominato Allegato n. 1.1 "Planimetria dell'area di cava e individuazione punti fissi" (registrato al protocollo generale n. 151864 del 11.12.2014);
- Elaborato denominato Allegato n. 1.2 "Documentazione fotografica" (registrato al protocollo generale n. 151864 del 11.12.2014);
- Elaborato denominato Allegato n. 2.1 "Progetto di coltivazione con sezioni" (registrato al protocollo generale n. 151864 del 11.12.2014);
- Elaborato denominato Allegato n. 2.2 "Opere di mitigazione" (registrato al protocollo generale n. 151864 del 11.12.2014);
- Elaborato denominato Allegato n. 2.3 "Definizione volumi di coltivazione e di riporto per il recupero" (registrato al protocollo generale n. 151864 del 11.12.2014);
- Elaborato denominato Allegato n. 2.4 "Distanze di coltivazione Avvicinamenti a infrastrutture"

Documento Firmato Digitalmente

- (registrato al protocollo generale n. 151864 del 11.12.2014);
- h. Elaborato denominato Allegato n. 3.1 *“Progetto di recupero con sezioni”* (registrato al protocollo generale n. 151864 del 11.12.2014);
- i. Elaborato denominato Allegato n. 3.2 *“Progetto di recupero con sezioni Compatibilità con infrastrutture”* (registrato al protocollo generale n. 151864 del 11.12.2014);
- j. *“Relazione”* (registrata al protocollo generale n. 4155 del 15.01.2015);

Atteso che:

- con nota del 28.10.2014 registrata al protocollo generale di questa Provincia con il n. 2028 in data 12.01.2015 (in atti) la società Enel Distribuzione S.p.A. ha comunicato che *“le distanze indicate tra l'elettrodotto a 15 KV in costruzione e la futura cava sono sufficienti a garantire il corretto esercizio della linea aerea in conduttori nudi e in cavo interrato suddetti”*;
- la ditta Gruppo Gatti S.p.A. ha fornito la dichiarazione circa i contatti tenuti con Enel Distribuzione S.p.A. al fine di spostare la linea elettrica attualmente presente nell'area di cava, allegando copia della nota con la quale l'ente gestore ha comunicato il preventivo di spesa per lo spostamento di tale linea, nonché la quietanza del pagamento dell'importo stabilito da Enel Distribuzione S.p.A.;
- con note in data 20.12.2014 registrate al protocollo generale di questa Provincia con i nn. 1779 del 12.01.2015 e 2017 del 12.01.2015 (in atti) il Consorzio di Bonifica Oglio Mella Comprensorio 6 della Regione Lombardia Distretto Sinistra Oglio Sezione Castrina ha espresso il proprio parere favorevole alla escavazione fino alle distanze previste dal progetto di cui alla presente autorizzazione, nonché all'*“eliminazione del canale consortile interno all'ATE in quanto non necessario, in conformità al progetto a firma dell'arch. Alessandro Rossi”*;
- con nota prot. 17732 del 27.11.2014 il Comune di Travagliato ha espresso *“parere favorevole circa la distanza progettata dalla rete di illuminazione pubblica lungo la strada che dalla rotatoria in lato sud prosegue in direzione della Cascina Foresta, pari a metri 14,5”*;
- con nota del 03.12.2014 la ditta Gruppo Gatti S.p.A. ha inoltrato alla ditta Cepav Due *“per le valutazioni di competenza, il progetto esecutivo della siepe boscata continua prevista in lato nord dell'area di cava, individuato all'interno della fascia di rispetto della tratta ramo sud AV/AC”* al fine della verifica della sua conformità alle infrastrutture di competenza;

Dato atto che le condizioni contenute nelle note sopra richiamate sono state recepite nel progetto di cui al presente atto, ovvero confluiscono nelle prescrizioni impartite con il presente provvedimento;

Accertato che l'area da adibire ad attività estrattiva di sabbia e ghiaia ricade all'interno dell'ATE g14 individuato dal vigente Piano Provinciale Cave (PPC) approvato con deliberazione del Consiglio della Regione Lombardia n° VII/1114 del 25.11.2004 e pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia, 1° Supplemento Straordinario al n. 4 del 25.01.2005, il quale consente un'estrazione complessiva (tout-venant) di mc. 4.600.000;

Preso atto che in base alla distribuzione del quantitativo massimo estraibile consentito dal Piano Provinciale Cave nell'A.T.E. n. g14, in ragione dei titoli di disponibilità dell'area e dei vincoli derivanti dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano stesso, è possibile autorizzare un quantitativo massimo complessivo pari a mc. 426.662 (quattrocentoventiseimilaseicentossessantadue/00) con scadenza al 24.01.2015;

Ritenuto di applicare nella presente fattispecie, relativamente al calcolo delle garanzie patrimoniali, la seguente formula: $G = V \cdot 0,70 + R = (426.662 \cdot 0,70) + 308.753 = 607.416$ euro in modo di garantire sia il versamento dei diritti di escavazione al Comune (euro 298.663) sia l'esecuzione delle opere relative al recupero ambientale (euro 308.753), per un totale di **euro 607.416**;

Rilevato che, in applicazione dei criteri e delle modalità per l'esercizio delle funzioni delegate di cui al 1° comma dell'art. 42 della L.R. 08.08.1998 n° 14, approvati con D.G.R.L. n° 7 / 7857 del 25.01.2002, ed in considerazione della deliberazione del consiglio regionale n. IX/0279 in data 08.11.1, relativa all'aggiornamento dei diritti di escavazione ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 14/1998 e visto quanto sopra, è quantificabile in Euro **607.416** (seicentosestemilaquattrocentosedici) l'ammontare delle garanzie patrimoniali di cui all'art. 16 della legge regionale n. 14/98

Visto il decreto della Regione Lombardia n. 7506 del 21.07.2009, avente ad oggetto *“Progetto di gestione produttiva dell'ATE g14 del Piano Cave della Provincia di Brescia da realizzarsi nei comuni di Cazzago San*

Martino e Travagliato (BS) in località Macogna-Bornadina. Proponenti: Nordcave S.r.l., Cave S.Polo s.r.l., D.R.R. s.r.l. Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006”;

Richiamato ad ogni effetto, anche motivazionale, il proprio atto n. 4685 del 30.12.2009, recante approvazione del progetto di gestione produttiva dell’Ambito Territoriale Estrattivo n. g14, nonché tutta la documentazione acquisita al relativo fascicolo, fra cui i verbali delle riunioni di conferenza dei servizi e delle riunioni tecniche;

Richiamati gli atti tutti, acquisiti in sede di procedimento di VIA e preso atto che il citato decreto regionale di VIA n. 7506 del 21/07/2009 alla lettera i) del dispositivo, prevede quanto segue: *“nell’ambito del procedimento di approvazione del progetto di gestione dell’ATE, prima dell’emanazione del relativo provvedimento, la Provincia di Brescia dovrà verificare sulla base di idonea documentazione predisposta dai proponenti le soluzioni progettuali volte alla sistemazione e alla manutenzione di via Macogna e via Bornadina”*;

Dato atto che il provvedimento provinciale n. 4685 del 30.12.2009 di approvazione del progetto di gestione produttiva dell’ATE g14, al punto 2. c) del dispositivo prevede che *“le ditte interessate dovranno realizzare l’adeguamento della strada comunale “Bornadina” ed una pista ciclabile, per il tratto tra la rotatoria di intersezione della S.P. 18 e la strada vicinale del Fossato; tale impegno dovrà trovare specifica regolamentazione all’interno della convenzione attinente l’esercizio dell’attività estrattiva o in altra convenzione che le stesse si sono dichiarate disponibili a sottoscrivere dopo l’approvazione del progetto di ATE. Le Ditte hanno dichiarato che realizzeranno tali opere, una volta ottenuta l’autorizzazione all’esercizio dell’attività, entro 90 giorni da quando i Comuni avranno espletato tutte le procedure idonee a consentire la loro esecuzione”*;

Dato atto che il provvedimento n. 1295 del 26.02.2014 stabilisce che l’obbligo relativo all’attuazione della prescrizione del Piano delle Cave riguardante la realizzazione dell’adeguamento della strada comunale “Bornadina”, nonché l’obbligo della realizzazione della pista ciclabile, siano addossati per intero alla stessa ditta Gruppo Gatti S.p.A. secondo il progetto che sarà autorizzato dal/dai Comune/i competente/i prevedendo altresì, qualora non venissero rilasciati i necessari titoli abilitativi da parte dei Comuni competenti, l’obbligo di realizzare, in alternativa alla realizzazione dell’adeguamento stradale e della pista ciclabile di cui sopra, un intervento compensativo di pari valore, da definirsi in accordo con i Comuni il cui territorio sia interessato dall’ambito territoriale estrattivo;

Vista la nota protocollo generale n. 24211 del 24.02.2014 con la quale la ditta Gruppo Gatti S.p.A. comunica, tra l’altro, che *“nelle more dell’acquisizione dei titoli necessari alla realizzazione dell’adeguamento stradale...utilizzerà la viabilità interna presente nelle aree ora di proprietà (fallimenti n. 225/11 Nord Cave S.r.l. e n. 3/12 Cave Pedrocca S.r.l.) con ingresso posto in lato sud dell’ATE in comune di Travagliato, usufruendo della esistente viabilità che dalla rotatoria si dirige verso C.na Foresta, senza in alcun modo utilizzare la strada oggetto dell’intervento di adeguamento...”*;

Dato atto che l’atto n. 2725 del 08.05.2014 intestato alla ditta Gruppo Gatti prescrive che il titolare dell’autorizzazione offra l’intervento compensativo alternativo alla realizzazione dell’adeguamento della strada della “Bornadina” e della connessa pista ciclabile (da intendersi eventualmente anche come insieme di più interventi/opere), ai Comuni il cui territorio sia interessato dall’ATE, entro 6 (sei) mesi dalla data di efficacia dell’atto stesso ovvero entro i diversi termini stabiliti in accordo con i predetti Comuni, precisando che in caso di mancata individuazione dell’intervento compensativo in accordo con i Comuni il soggetto autorizzato dovrà provvedere, entro il medesimo termine, al versamento della somma di importo pari o comunque non inferiore ad euro 935.000,00 ai Comuni di Cazzago S/M, Travagliato, Rovato e Berlingo, ciascuno pro quota determinata in ragione delle rispettive spettanze, quali si desumono dalla nota della ditta Gruppo Gatti S.p.A. registrata al protocollo generale provinciale n. 54934 del 30.04.2014, e salvo comunque ogni diverso accordo con tutti i Comuni interessati in ordine ad una diversa ripartizione della somma dovuta;

Viste:

1. la nota della ditta Gruppo Gatti S.p.A. in data 30.10.2014 protocollata al n. 134371 del 03.11.2014 , con la quale la medesima ditta invitava *“ i Comuni ...a voler manifestare nel più breve tempo possibile e comunque entro il 14 novembre 2014, se debba essere realizzato l’adeguamento della strada della “Bornadina” e connessa pista ciclabile, inizialmente richiesta dai Comuni in Conferenza di Servizi nel procedimento di approvazione del progetto di gestione produttiva dell’ATE g14 e ribadita nel*

Documento Firmato Digitalmente

procedimento autorizzativo provinciale n. 4685 del 03.12.2009, ..., oppure se debba essere realizzato in alternativa un intervento compensativo di pari valore da definirsi in accordo con codesti Comuni" aggiungendo che *"in considerazione del fatto che l'intervento compensativo da realizzarsi ha carattere alternativo e quindi sostitutivo in via definitiva dell'intervento sulla strada della Bornadina, per di più in accordo con e fra i Comuni, gli stessi possono valutare di sospendere la scelta fra queste due soluzioni alternative"* e sottolineando che *"la scrivente società rimane e rimarrà sempre pronta ad eseguire quanto le sarà prescritto in via definitiva"*;

2. le note (in atti) con le quali i Comuni di Cazzago S. Martino, Rovato, Travagliato e Berlingo comunicano che si riservano di valutare quanto prima quanto richiesto dalla ditta rispetto all'attuazione alternativa degli obblighi convenzionali in capo alla stessa previsti dall'autorizzazione provinciale n. 2725 del 08.05.2014;

Ritenuto altresì di prevedere che l'adempimento dell'obbligo relativo alla realizzazione dell'adeguamento stradale e della pista ciclabile nei comuni di Cazzago San Martino, Travagliato, Rovato e Berlingo, ovvero dell'obbligo alternativo di realizzazione dell'intervento compensativo da definirsi in accordo con i Comuni interessati dall'ambito territoriale estrattivo, dovrà essere assicurato da apposita garanzia patrimoniale da prestarsi a favore dei Comuni interessati, a seguito del rilascio degli atti legittimanti l'intervento di adeguamento viabilistico ovvero dell'atto di approvazione dell'intervento compensativo, entro 30 giorni dalla data di adozione dei medesimi, come già previsto nell'autorizzazione n. 2725 del 08.05.2014;

Atteso che:

- a nord dell'area oggetto di coltivazione è presente un'area definita "Sarcofago", zona di messa in sicurezza permanente di scorie;
- relativamente a tale rinvenimento è stato avviato e concluso apposito procedimento di cui al Decreto del Dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti n. 11189/2003 "Approvazione del Progetto di Bonifica e Autorizzazione alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza permanente delle scorie presenti nell'area di cava "Macogna" ubicata sui Comuni di Travagliato e Cazzago S. Martino (BS);
- di tale situazione si dà atto nelle premesse del Decreto di VIA n. 7506 del 21.07.2009 che, sul punto, non impartisce particolari prescrizioni;

Visto che la Regione, con nota prot. 4700 del 16.01.2015, segnala l'importanza di richiamare/ricordare che sul sito in oggetto è in corso il piano di monitoraggio della qualità delle acque sotterranee e che di conseguenza le attività di escavazione non dovranno interferire con quanto già previsto e autorizzato con Decreto del Dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti n. 11189/2003 "Approvazione del Progetto di Bonifica e Autorizzazione alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza permanente delle scorie presenti nell'area di cava "Macogna" ubicata sui Comuni di Travagliato e Cazzago S. Martino (BS) , fino al completamento degli interventi, a seguito del quale viene rilasciata certificazione dalla Provincia, ai sensi dell'art. 248 del d. lgs. 152/2006;

Ritenuto, dunque, di prescrivere che le attività di escavazione non interferiscano con quanto già previsto e autorizzato con il richiamato Decreto del Dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione rifiuti n. 11189/2003;

Visto il decreto legislativo n.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni (cd. Codice dell'ambiente), in particolare l'articolo 28 (Monitoraggio) del medesimo, e ritenuto opportuno, in considerazione della novità di applicazione della norma, prevedere che lo svolgimento delle attività di monitoraggio poste in capo ai soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cava entro l'ambito territoriale estrattivo, indicate nel citato Piano di Monitoraggio, assuma carattere sperimentale per un periodo di mesi 3, finalizzato alla messa a regime del sistema e che l'avvio delle attività di monitoraggio avvenga nel termine indicato nella nota provinciale n. 114481 del 23.09.2014;

Vista la convenzione sottoscritta ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 14 dalla ditta con il Comune di Travagliato rep. 114 del 08.10.2014;

Visto il Piano di Monitoraggio presentato in data 03.07.2014 ed asseverato con protocollo generale n. 84062 del 04.07.2014 ed inoltrato anche all'ARPA di Brescia;

Visti:

- la legge regionale n. 14 del 08.08.1998 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare gli artt. 12-13-14;

- la scheda istruttoria redatta in data 30.04.2014, nonché la conforme proposta di provvedimento da parte del responsabile del procedimento (in atti);
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (in atti);
- la legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modifiche e integrazioni e ritenuto pertanto di poter rilasciare l'autorizzazione richiesta;

DISPONE

1. di recepire quanto espresso in premessa e di autorizzare la ditta Gruppo Gatti S.p.A. (P.I. n. 00593800980), avente sede legale a Lograto (BS) in Via IV Novembre n. 29, all'esercizio dell'attività di cava di sabbia e ghiaia come da progetto citato in premessa, il quale fa parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se ad esso non materialmente allegato, per un **volume complessivo di mc. 426.662** (quattrocentoventiseimilaseicentosessantadue) sull'area sita in località "Macogna" del comune di Travagliato (Bs), contraddistinta in mappa ai numeri 24, 60p e 88p foglio 8 del nuovo catasto terreni revisionato censuario di Travagliato (Bs), delimitata con linea continua rossa nell'elaborato progettuale denominato Allegato n. 1.0 "*Inquadramento territoriale*" ed Allegato n. 1.1 "*Planimetria dell'area di cava e individuazione punti fissi*" ed individuata spazialmente negli elaborati progettuali denominati Allegato n. 2.1 "*Progetto di coltivazione con sezioni*", prescrivendo che:
 - a. i punti fissi devono essere posizionati prima dell'inizio dell'attività estrattiva, previa comunicazione al Comune territorialmente competente;
 - b. il terreno vegetale di copertura deve essere conservato in cava o nelle immediate vicinanze, nell'osservanza della normativa vigente, per essere riutilizzato nelle opere di recupero;
 - c. il recupero ambientale dovrà essere effettuato secondo le indicazioni previste dagli elaborati progettuali denominati Allegato n. 3.1 "*Progetto di recupero con sezioni*" e Allegato n. 3.2 "*Progetto di recupero con sezioni – compatibilità con infrastrutture*";
2. di prescrivere, anche in considerazione del citato decreto regionale di VIA, del provvedimento provinciale n. 4685 del 30.12.2009 di approvazione del progetto di gestione produttiva dell'ATE g14 ed ai fini dell'applicazione del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché a seguito della nota regionale protocollo n. 4700 del 16.01.2015 quanto segue:
 - a. la messa a dimora di essenze arbustive ed arboree autoctone in prossimità dei recettori C.na Foresta e C.na Gambara deve essere effettuata prima della messa in esercizio dell'escavazione. Tutte le essenze dovranno essere in zolla e le siepi potranno essere impiegate solo come elemento di connessione fra le essenze ad alto fusto;
 - b. devono essere effettuati il lavaggio delle ruote dei mezzi di trasporto in uscita dall'area e la periodica bagnatura e pulizia delle strade e piste di accesso;
 - c. la movimentazione ed il travaso all'interno dell'ATE del materiale scavato devono essere condotti, compatibilmente con la tipologia specifica degli impianti, il più possibile a circuito chiuso;
 - d. nelle giornate di intensa ventosità (velocità del vento pari o maggiore a 10 m/s) le operazioni di escavazione devono essere sospese in modo da ridurre la ricaduta di polveri al di fuori dell'area di cava; a tal fine deve essere installato un anemometro di riferimento presso gli uffici di accettazione per la verifica delle condizioni meteorologiche;
 - e. la velocità di transito dei mezzi all'interno dell'area di cava, ed in particolare lungo i percorsi sterrati, dovrà essere limitata e comunque non superiore a 20 km/h;
 - f. devono essere adottati idonei sistemi di copertura dei carichi trasportati, preferendo mezzi di trasporto di grande capacità al fine di ridurre il traffico indotto;
 - g. nel caso si accertino episodi di accidentali contaminazioni del materiale da scavo (es. per perdite olio mezzi), si deve provvedere al suo immediato isolamento e conferimento a norma di legge;
 - h. la ditta ottemperi a quanto previsto dal PMC presentato in data 03.07.2014, nonché a quanto verrà prescritto o indicato dall'ARPA di Brescia nel proprio parere entro il termine indicato nella nota provinciale n. 114491 del 23.09.2014;

la ditta ottemperi a quanto prescritto dalla ditta Cepav Due nel parere che verrà rilasciato dalla stessa relativamente alla siepe, boscata continua prevista in lato nord dell'area di cava, individuato all'interno della fascia di rispetto della tratta ramo sud AV/AC;

- i. la ditta ottemperi a quanto prescritto dalla società Enel Distribuzione S.p.A. relativamente all'eliminazione della linea elettrica attualmente presente nel sito;
- j. la ditta autorizzata deve trasmettere, **entro 60 giorni dalla data di comunicazione del presente atto**, un piano di monitoraggio e controllo (di seguito **PMC**) redatto tenendo conto di quanto previsto nel provvedimento di compatibilità ambientale ed integrato con il sistema di gestione dei dati ambientali in uso presso la Provincia.

In particolare sono a carico della ditta autorizzata:

- l'effettuazione delle campagne di monitoraggio con postazioni mobili per la matrice Aria e per le matrici Acqua e Rumore, secondo quanto previsto nel PMC in premessa richiamato;
 - l'installazione delle strumentazioni fisse di monitoraggio funzionali all'integrazione delle azioni del PMC con il sistema di gestione dei dati ambientali in uso presso la Provincia previste nel richiamato PMC; il sistema dovrà prevedere, tra l'altro, una procedura automatica di allarme e sospensione delle operazioni di escavazione e movimentazione in concomitanza con condizioni di ventosità di velocità uguale o superiore a 10 m/s.;
 - la compilazione e la trasmissione, con frequenza semestrale (o diversa frequenza che sarà comunicata al proposito) della scheda gestionale necessaria alla caratterizzazione delle condizioni operative dell'attività di cava sulla base del form che verrà fornito dalla Provincia;
 - l'attivazione del PMC entro il termine previsto nella comunicazione provinciale n. 114481 del 23.09.2014;
 - le attività di escavazione non interferiscano con quanto già previsto e autorizzato con il richiamato Decreto del Dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione rifiuti n. 11189/2003;
3. di dare atto che il riporto di materiale per il riassetto morfologico, indicato nell'allegato elaborato progettuale denominato Allegato 3.1 "*Progetto di recupero con sezioni*", viene effettuato mediante risagomatura delle scarpate con utilizzo di:
 - a) terre e rocce da scavo, ottenute quali sottoprodotti nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 41-bis della legge n. 88/2013;
 - b) aggregati riciclati di natura inerte provenienti da impianto di trattamento autorizzato con procedura ordinaria con Atto Dirigenziale n. 3542 del 21.09.2010;
 - c) materiali provenienti dall'area di cava autorizzata che, per granulometria eccessivamente fine o grossa, non sono commercializzabili;

fino al raggiungimento dei profili autorizzati con il presente atto;

4. di dare atto che il recupero di cui al punto 3.a è effettuato secondo le seguenti modalità:

- per tutti i materiali conferiti i limiti siano quelli di cui alla colonna A), tabella 1, allegato 5, titolo V, parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- presso il sito sia verificata dall'Impresa intestataria della presente per ogni partita omogenea conferita, l'esistenza della documentazione prevista dall'art. 41-bis della legge n.98/2013, completa della indicazione del sito di destinazione, conservata copia della stessa e rilasciata al conferitore idonea documentazione attestante l'effettivo riutilizzo delle terre e rocce ai sensi della normativa vigente;
- al fine di consentire alle autorità competenti le attività di controllo, la Ditta predisponga un registro da conservare presso la cava, nel quale risultino i conferimenti, le attività di verifica svolte nella fase di accettazione, i conferitori, i quantitativi conferiti (e la loro localizzazione

definitiva nelle aree interessate) e gli estremi della documentazione di cui all'art. 41-bis della legge n.98/2013;

- in caso di diniego allo scarico, il gestore ha l'obbligo di segnalare il mancato conferimento all'Amministrazione pubblica che lo ha autorizzato, nonché al Comune di Brescia;

5. di dare atto che il recupero di cui al punto 3.b è effettuato secondo le seguenti modalità:

- l'utilizzo dei materiali aggregati riciclati di natura inerte deve avvenire nel rispetto delle condizioni e specificazioni imposte con Atto Dirigenziale n. 3542 del 21.09.2010;
- al fine di consentire alle autorità competenti le attività di controllo, la Ditta predisponga un registro da conservare presso la cava, nel quale risultino i conferimenti, le attività di verifica svolte nella fase di accettazione, quantitativi conferiti e la loro localizzazione definitiva nelle aree interessate;

6. di prescrivere inoltre che il soggetto autorizzato osservi tutta la Normativa Tecnica di Attuazione del piano provinciale cave di cui alla deliberazione della giunta della Regione Lombardia n. VII/1114 del 25.11.2004, in quanto applicabile, normativa che è da intendersi quivi espressamente richiamata ad ogni effetto, precisando, a mero titolo esemplificativo, che dovranno essere rispettate le disposizioni applicabili di cui ai seguenti articoli, anche qualora in progetto non fossero state rappresentate le modalità e le soluzioni tecniche per la loro osservanza:

Art. 10 – Distanze da opere e manufatti

Art. 11 – Distanza dai confini di proprietà

Art. 12 – Individuazione e delimitazione dell'area di coltivazione

Art. 13 – Recinzione della cava e misure di sicurezza

Art. 14 – Contesti storici-archeologici e paleontologici

Art. 15 – Materiale di scarto

Art. 16 – Stoccaggi di materiale di cava

Art. 17 - Apertura di nuovi fronti di cava

Art. 18 – Fasi di coltivazione

Art. 19 – Terreno vegetale

Art. 20 – Drenaggio delle acque

Art. 21 – Piste di servizio

Art. 24 – Tutela della permeabilità dell'acquifero

Art. 25 – Fronte in corso di coltivazione

Art. 26 – Fronte al termine della coltivazione

Art. 27 – Ciglio di scavo

Art. 28 – Pendenza del fondo cava

Art. 29 – Profondità massima di scavo nelle cave a secco

Art. 31 – Modalità di esecuzione delle opere di recupero e comunicazioni,

N.B.: ai fini della comunicazione annuale di cui all'ultimo comma, il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Comune, **entro un anno a decorrere dalla data di comunicazione della presente**, una relazione illustrante gli interventi di recupero eseguiti e in corso di esecuzione, corredata da rilievi fotografici e idonei riferimenti alle previsioni progettuali;

Art. 32 – Recupero provvisorio

Art. 33 – Opere in verde

Art. 37 – Recupero ad uso ricreativo ed a verde pubblico attrezzato

Art. 39 – Recupero del fondo cava, dei gradoni e delle scarpate meno acclivi

Art. 44 – Polveri e rumori

7. di vincolare ad ogni effetto il titolare dell'autorizzazione al rispetto degli obblighi contenuti nella convenzione sottoscritta dalla ditta stessa con il Comune di Travagliato in data 08.10.2014 rep. n. 114;

8. di prescrivere che il titolare dell'autorizzazione utilizzi la viabilità interna di coltivazione, così come rappresentata nell'elaborato denominato Allegato n. 1.0 "Inquadramento territoriale" (registrato al protocollo generale n. n. 151850 del 11.12.2014), evitando il transito dei mezzi di trasporto in entrata

ed in uscita dall'area di cava sulla strada via Bornadina fino alla sua eventuale riqualificazione, precisando che la violazione di tale prescrizione comporta la decadenza dell'autorizzazione, ai sensi dell'art.18, comma 3, della legge regionale n. 14/1998;

9. di dare atto che, in considerazione delle prescrizioni del vigente piano cave 2005-2015, del decreto della Regione Lombardia n. 7506 del 21.07.2009 di pronuncia di compatibilità ambientale, delle previsioni contenute nell'atto n. 4685 del 30.12.2009 di approvazione del progetto di gestione produttiva dell'ambito g14 e degli impegni assunti, da ultimo, con la comunicazione prot. n. 24211 del 24.02.2014 il titolare è obbligato a realizzare, entro 90 giorni dalla data di conclusione, da parte dei Comuni interessati, delle procedure idonee a consentire l'esecuzione dei lavori, le opere di adeguamento della strada di collegamento tra la rotatoria di intersezione della SP 18 e l'intersezione della strada vicinale del Fossato, nonché le opere di realizzazione della pista ciclabile nel medesimo tratto individuate nel progetto esecutivo presentato in data 21.11.2013 e per il quale è in corso il relativo procedimento di autorizzazione e rilascio del permesso di costruire presso i Comuni di Cazzago San Martino, Travagliato, Rovato e Berlingo;
10. di prescrivere che il titolare dell'autorizzazione offra l'intervento compensativo alternativo alla realizzazione dell'adeguamento della strada della "Bornadina" e della connessa pista ciclabile (da intendersi eventualmente anche come insieme di più interventi/opere), ai Comuni il cui territorio sia interessato dall'ATE, entro 6 (sei) mesi dalla data di efficacia del presente atto ovvero entro i diversi termini stabiliti in accordo con i predetti Comuni, precisando che in caso di mancata individuazione dell'intervento compensativo in accordo con i Comuni il soggetto autorizzato dovrà provvedere, entro il medesimo termine, al versamento della somma di importo pari o comunque non inferiore ad euro 935.000,00 ai Comuni di Cazzago S/M, Travagliato, Rovato e Berlingo, ciascuno pro quota determinata in ragione delle rispettive spettanze, quali si desumono dalla nota della ditta Gruppo Gatti S.p.A. registrata al protocollo generale provinciale n. 54934 del 30.04.2014, e salvo comunque ogni diverso accordo con tutti i Comuni interessati in ordine ad una diversa ripartizione della somma dovuta;
11. che qualora si manifestassero inadempienze relativamente agli obblighi posti in capo alla ditta autorizzata con riferimento alla viabilità esterna, ovvero rispetto agli impegni alternativi (compensazioni o monetizzazioni) declinati nel presente atto, accertate dagli organi preposti dei competenti Comuni, l'autorizzazione potrà essere sospesa, ferma l'escutibilità della fideiussione a cura degli stessi Comuni interessati;
12. di prescrivere che il titolare dell'autorizzazione, qualora l'attività di coltivazione e/o recupero dovesse cessare, a qualunque titolo, prima della scadenza dell'autorizzazione e/o della completa attuazione del progetto di coltivazione, presenti alla Provincia ed al Comune, per le opportune valutazioni, un nuovo progetto di recupero ambientale, sostitutivo di quello approvato con la presente, che sarà tenuto ad eseguire a seguito di approvazione da parte della Provincia;
13. di determinare la garanzia patrimoniale di cui all'art. 16 della legge regionale 14/1998 nella misura di Euro **607.416** (seicentosestemilaquattrocentosedici/00), dando atto che la stessa deve essere rilasciata al Comune di Travagliato (Bs) nelle forme previste dal medesimo articolo 16 e di prevedere, inoltre, che l'adempimento dell'obbligo relativo alla realizzazione dell'adeguamento stradale e della pista ciclabile nei comuni di Cazzago San Martino, Travagliato, Rovato e Berlingo, ovvero dell'intervento compensativo di pari valore, da definirsi in accordo con i Comuni interessati dall'ambito territoriale estrattivo, venga assicurato da apposita garanzia patrimoniale da prestarsi a favore dei Comuni stessi a seguito del rilascio dei titoli legittimanti l'intervento viabilistico ovvero dell'approvazione dell'intervento compensativo, entro 30 giorni dalla data di adozione dei medesimi;
14. di fissare il termine di scadenza della presente autorizzazione al **24.01.2015**;
15. di prescrivere che, 30 (trenta) giorni prima dell'inizio dei lavori, la Ditta interessata ne dia comunicazione alla Sovrintendenza Archeologica del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
16. di dare atto che:
 - l'esercizio dell'attività di cava è soggetto all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto Presidente della Repubblica n. 128/1959, al decreto legislativo 624/1996, al decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni e ad ogni altra normativa pertinente in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro, presente e futura;
 - qualora siano installati impianti di selezione e vagliatura che comportino anche processi di lavaggio


- degli inerti, la ditta dovrà munirsi delle necessarie concessioni ed autorizzazioni per la derivazione, l'utilizzo e lo scarico di acque pubbliche, così come disciplinato dalle normative vigenti (regio decreto n. 1775 del 11.12.1933, decreto legislativo n. 152 del 03.04.2006) e future;
- qualora in relazione all'attività di cava si preveda la presenza di emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, immagazzinamento, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti, deve essere acquisita l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della Parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e del d.P.R. n. 59/2013;
 - ogni eventuale modifica al progetto approvato con il presente atto deve essere autorizzata;
 - sono fatte salve tutte le disposizioni normative, anche in materia ambientale (rifiuti, aria, acqua, ecc.), presenti e future, applicabili in relazione alle attività estrattiva, di recupero, di lavorazione, ecc.;
 - la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi ed il permanere dei titoli di disponibilità dell'area ed è valida esclusivamente ai fini dell'attività estrattiva. Pertanto nessuna opera od attività potrà essere intrapresa in assenza di titolo abilitante ai fini edilizi, se ed in quanto dovuto, nonché di ogni altra autorizzazione o provvedimento di assenso richiesto dalla legge ai fini dell'esercizio dell'attività estrattiva, di recupero ambientale, di lavorazione dei materiali di cava, ecc.;
17. di subordinare l'efficacia del presente provvedimento alla comunicazione del medesimo, mediante consegna brevi manu all'interessato o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, previa dimostrazione dell'avvenuta prestazione al Comune di Travagliato (Bs) delle garanzie patrimoniali di cui al precedente punto 13.;
18. di comunicare il presente atto in originale e previo assolvimento dell'imposta di bollo alla ditta Gruppo Gatti S.p.A. e, in copia semplice, al Comune di Travagliato (Bs) ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 14/1998, alla Regione Lombardia, ai Comuni di Berlingo, Rovato e Cazzago San Martino, all'ARPA – Dipartimento di Brescia, per quanto di rispettiva competenza, nonché alla ditta DRR s.r.l.

Il presente provvedimento è sottoscritto in duplice originale, di cui uno in formato cartaceo.

Contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvo i diversi termini stabiliti dalla legge.

IL DIRETTORE

GIOVANMARIA TOGNAZZI



Brescia, li 16-01-2015

